

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la segnalazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A., pervenuta in data 1° agosto 2012;

VISTA la segnalazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuta in data 20 marzo 2013 e successivamente integrata in data 26 marzo 2013;

VISTE le informazioni acquisite dalla Direzione Istruttoria dell'Autorità nel corso di attività preistruttorie;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. In data 1° agosto 2012 è pervenuta all'Autorità una segnalazione da parte di Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito, Wind), integrata

successivamente in data 20 settembre 2012, relativa a una presunta intesa anticoncorrenziale esistente tra le società Alpitel S.p.A., Ceit Impianti S.r.l., Sielte S.p.A., Sirti S.p.A., Site S.p.A. e Valtellina S.p.A..

2. In particolare, Wind informava l'Autorità di aver avviato un'operazione di ricognizione dei possibili fornitori del servizio di manutenzione correttiva su linee ULL a seguito della liberalizzazione dei servizi accessori all'accesso all'ingrosso alla rete fissa prevista dall'articolo 47, comma 2 *quater*, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*.

3. Nell'ambito di tale ricognizione, Wind ha rilevato la sostanziale uniformità dei prezzi offerti da tali imprese e la significativa differenza tra tali prezzi e le offerte preliminari presentate da Sirti S.p.A., Sielte S.p.A. e Site S.p.A., nonché la significativa differenza con le offerte presentate successivamente da altre tre imprese (Imet S.p.A., ADS Assembly Data Systems S.p.A. e il Consorzio Aurora Telecomunicazioni).

4. In data 20 marzo 2013, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in accordo con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, della legge n. 481 del 14 novembre 1995, ha comunicato di aver ricevuto da Wind una analoga segnalazione relativa alla su descritta condotta nell'ambito dell'attività di vigilanza relativa alla prestazione di manutenzione correttiva della rete di accesso di Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia), mettendo a disposizione i relativi atti istruttori.

II. LE PARTI

5. Alpitel S.p.A. (di seguito, Alpitel) è un'impresa attiva nel settore delle telecomunicazioni, in cui svolge attività di sviluppo e realizzazione di reti ed impianti per telecomunicazioni. Il fatturato realizzato nel 2011 dalla società è pari a 93,99 milioni euro.

6. Ceit Impianti S.r.l. (di seguito, Ceit Impianti) è un'impresa attiva nel settore della pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi di telecomunicazioni. La società ha realizzato nel 2011 un fatturato pari a 129,90 milioni di euro.

7. Sielte S.p.A. (di seguito, Sielte), è una società operante nel settore delle telecomunicazioni, dei sistemi energetici e dei sistemi tecnologici per

trasporti e infrastrutture. In tali settori la società offre servizi di progettazione, installazione, *commissioning* e manutenzione. Il fatturato della società realizzato nel 2011 è pari a 223,38 milioni di euro.

8. Sirti S.p.A. (di seguito, Sirti) è un'azienda attiva nel settore dell'ingegneria e dell'impiantistica di rete per i settori delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell'energia e degli impianti tecnologici. La società ha realizzato un fatturato pari a 449,27 milioni di euro nell'esercizio 2011.

9. Site S.p.A. (di seguito, Site) è un'impresa operante nel settore delle telecomunicazioni, del networking, della sicurezza, dell'energia ed energy saving e nel settore ferroviario. Il fatturato societario è pari a 207,09 milioni nel 2011.

10. Valtellina S.p.A. (di seguito, Valtellina) è un'impresa attiva nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e, in generale, delle infrastrutture. In tali settori la società svolge sia attività di progettazione che le attività di realizzazione e di manutenzione degli impianti. La società ha realizzato nel 2011 un fatturato pari 135,37 milioni di euro.

III. I FATTI

11. L'articolo 47, comma 2 *quater*, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*, ha previsto la liberalizzazione del mercato dei servizi tecnici accessori all'accesso alla rete fissa di telecomunicazioni, tra cui il servizio di manutenzione della rete, consentendo per la prima volta agli operatori telefonici (OLO) che si avvalgono di elementi della rete di Telecom Italia) e che necessitano di interventi di ricorrere – oltre che alla stessa Telecom Italia – direttamente ad imprese terze operanti nel relativo settore¹.

¹ L'articolo 47, comma 2 *quater*, d.l. 9 febbraio 2012, conv. in l. 4 aprile 2012, n. 35, prevede che:
“Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del

12. Il d.l. n. 5/2012, sopra indicato, ha inteso introdurre il principio secondo il quale i servizi accessori all'accesso all'ingrosso alla rete fissa, quale è l'attività di manutenzione correttiva, debbano essere offerti in maniera disaggregata dal servizio di accesso alla rete e che gli OLO possano avvalersi di società terze – diverse da Telecom Italia – per la fornitura di tali servizi anche sulla porzione di rete di Telecom Italia in assenza di condizionamenti da parte di quest'ultima.

13. Wind, a seguito di tale previsione, ha avviato un'attività volta alla ricerca e alla valutazione dei possibili fornitori del servizio in oggetto. Nell'aprile 2012, sebbene non fossero state definite nei particolari le condizioni tecniche dei servizi, la società ha interpellato Sielte, Sirti e Site richiedendo una prima quotazione sulla base di un canone mensile per linea. Le tre imprese hanno fornito una prima valutazione (Tab. 1), specificando che tali quotazioni sarebbero state oggetto di modifica al definirsi delle caratteristiche tecniche ed economiche, nonché del sistema regolamentare.

Tab. 1 – Offerte preliminari²

Società	Canone linea/mese (€)
Site	[omissis]
Sielte	[omissis]
Sirti	[omissis] ³

14. A seguito dei contatti preliminari, nel luglio 2012, Wind ha interpellato le società Sirti, Sielte, Site, Valtellina, Alpitel e Ceit Impianti, in qualità di fornitori dei servizi di manutenzione correttiva a Telecom Italia⁴, inoltrando una *“Richiesta di Offerta per la Manutenzione Correttiva Linee ULL Wind su reti TT”* (RDO) con l'obiettivo di recepire dai diversi potenziali fornitori le relative offerte economiche con riferimento ai costi del canone mensile per

Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:

a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete”.

² Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³ La quotazione di Sirti è stimata da Wind. Infatti l'offerta iniziale è stata di [omissis] ad intervento. Inoltre, essa riguarda solo le attività di riparazione dei guasti localizzati sul raccordo di abbonato (parte OLO) e la società ha sostenuto di non essere in grado di quotare guasti sul cavo (parte open access) che non potrebbero gestire in autonomia in quanto di pertinenza di TI.

⁴ Di seguito tali imprese vengono definite fornitori unici, per la loro qualifica di prestatori di servizi di manutenzione per conto di Telecom Italia

linea ULL.

15. Nell'inoltrare le richieste di offerta, Wind ha definito le condizioni che regoleranno il servizio attraverso una Bozza di Accordo Quadro e un documento contenente le condizioni tecniche, allo scopo di evidenziare il livello di servizio desiderato, definire con l'accettazione del documento un prerequisito di partecipazione e fornire ulteriori e specifiche informazioni in base alle quali le imprese avrebbero dovuto presentare le loro offerte economiche.

16. Le imprese interpellate (c.d. fornitori unici) hanno presentato, in data 13 luglio 2012, le proprie offerte formalizzate (Tab. 2).

Tab. 2 – Offerte operatori c.d. fornitori unici (luglio 2012)

Società	Canone linea/mese (€)
Alpitel	[omissis]
Ceit Impianti	[omissis]
Sielte	[omissis]
Sirti	[omissis]
Site	[omissis]
Valtellina	[omissis]

17. A seguito delle nuove offerte, Wind ha richiesto ai c.d. fornitori unici – e, in particolare, alle imprese Site, Sielte e Sirti – di motivare il significativo incremento del prezzo. Le risposte inviate da Sirti, Sielte e Site risultano alquanto simili, in quanto tutti e tre i soggetti interpellati evidenziano diverse giustificazioni, che si sostanziano *i)* nell'introduzione di penali, *ii)* nel divieto di subappalto che rende più onerosa la commessa in quanto riduce la flessibilità nell'utilizzo delle risorse dedicate, *iii)* nell'allungamento dei tempi di pagamento rispetto a quanto previsto nei contratti con Telecom Italia e, inoltre, *iv)* nelle diverse condizioni tecniche previste nella RDO⁵.

18. Inoltre, tutti gli operatori hanno posto l'accento sulla incertezza connessa alla mancata definizione del processo gestionale con Telecom Italia, rilevando che ad esisto di eventuali accordi tra Wind e Telecom Italia per l'accesso alla infrastruttura, sarà possibile ottimizzare la proposta. Le risposte fatte pervenire dalle altre imprese, al contrario, erano estremamente laconiche, nel caso di Ceit Impianti la giustificazione addotta riguardava la dislocazione territoriale degli interventi.

19. A tali precisazioni la società Wind ha risposto di non ritenere che le

⁵ Le imprese sul punto evidenziavano, ad esempio, delle criticità relative al processo end-to-end (ossia del servizio complessivo), alla gestione dei KPI (indicatori di performance) che richiede la fornitura di una piattaforma di gestione del processo in capo alla società e allo SLA management (Service Level Agreement, ossia gestione della qualità minima garantita del servizio).

condizioni effettive di fornitura del servizio sarebbero risultate molto dissimili da quelle già in essere negli accordi con Telecom Italia e di ritenere che l'attività per la quale è stata richiesta la presentazione di un'offerta commerciale *“determini eventualmente extra costi molto esigui rispetto la servizio di manutenzione”* fornito attualmente a Telecom Italia⁶. Inoltre, Wind ha richiesto di rivedere le offerte presentate e di fornire informazioni sui maggiori costi determinati dalla RDO rispetto alle condizioni attuali con Telecom Italia e di scorporare i maggior costi derivanti dalle nuove specifiche tecniche così da poter valutare la congruità del prezzo e la coerenza con le offerte preliminari.

20. Nelle comunicazioni successive, riferite all'agosto 2012, alcune imprese hanno rivisto leggermente al ribasso i prezzi del servizio. Pertanto le offerte finali sono le seguenti (Tab. 3):

Tab. 3 – Offerte operatori c.d. fornitori unici (agosto 2012)

Società	Canone linea/mese (€)
Alpitel	[omissis]
Ceit Impianti	[omissis]
Sielte*	[omissis]
Sirti*	[omissis]
Site	[omissis]
Valtellina	[omissis]
*offerta non modificata	

21. Inoltre, tutte le società hanno fatto riferimento, in maniera piuttosto esplicita, alla circostanza che *“la oggettiva mancanza di un accordo tra Wind e Telecom- indispensabile per la definizione dei nuovi processi e per la definizione dei livelli di servizio richiesti da Wind impedisce di fatto l'analisi di fattibilità”*⁷. Sielte, in particolare, ha affermato di non ritenere *“costruttivo anticipare una riduzione puramente commerciale del prezzo che risulterebbe inadeguata”*⁸ in assenza di un accordo tra Wind e Telecom Italia. Nessuna impresa, al contrario, ha accolto la richiesta di Wind di fornire informazioni sui maggior costi derivanti dalle specifiche tecniche previste nella RDO.

22. Wind – non ritenendo congrui i prezzi rispetto ai costi per l'esercizio dell'attività – ha inoltrato la RDO ad altre società (Imet S.p.A., ADS Assembly Data Systems S.p.A. e il Consorzio Aurora Telecomunicazioni⁹), non fornitrici unici di Telecom Italia per la manutenzione correttiva, ma

⁶ Cfr. doc. DC15 – Allegato B1, Comunicazione di Wind del 3 agosto 2012.

⁷ Cfr. doc. DC15 –, allegato C2, Comunicazione di Sielte del 30 agosto 2012.

⁸ Ibidem.

⁹ Di seguito, rispettivamente Imet, ADS e Aurora Telecomunicazioni;

comunque qualificati nei suoi albi fornitori. Le quotazioni ricevute da parte di questi ultimi soggetti nel settembre 2012, per il servizio di manutenzione correttiva su linee ULL Wind su rete Telecom Italia, sono state le seguenti (Tab. 4):

Tab. 4 – Offerte dei nuovi operatori (settembre 2012)

Società	Canone linea/mese (€)
Consorzio Aurora Telecomunicazioni	[omissis]
Imet S.p.A. ¹⁰	[omissis]
ADS Assembly Data Systems S.p.A.	[omissis]

IV. VALUTAZIONI

A) Il mercato rilevante

23. Al fine dell'individuazione del mercato rilevante, occorre ricordare il principio consolidato nella giurisprudenza nazionale e comunitaria secondo cui nel caso di un'intesa restrittiva della concorrenza, l'individuazione del mercato di riferimento è volta ad identificare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca il coordinamento fra imprese concorrenti; tale definizione, dunque, risulta funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale, nonché alla decifrazione del grado di offensività dell'intesa stessa¹¹.

24. Nel caso in esame, il mercato trae origine dall'apposita previsione normativa dell'articolo 47, comma 2 *quater*, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*, che ha previsto la possibilità di acquisire in maniera disaggregata i *servizi tecnici accessori all'accesso all'ingrosso della rete fissa*.

25. Il mercato del prodotto, pertanto, è da ritenersi quello dei servizi tecnici accessori, che comprendono il servizio di manutenzione correttiva (c.d.

¹⁰ Sulla base della documentazione allegata dal segnalante, la società risulta aver dichiarato a Wind di essere fornitore certificato Telecom Italia per attività di "Impresa di Rete" e di conseguenza abilitato ad eseguire attività di "System Unico".

¹¹ In proposito. Corte di Giustizia del 16 dicembre 1975, Suiker Unie/Commissione, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/75; sentenza della Corte di Giustizia del 10 marzo 1992, Siv/Commissione, T-68/92, Consiglio di Stato, VI, sent. n. 189/2001; TAR Lazio, sent. n. 1790/2003, Pellegrini c. Consip.; Tar Lazio, nella sentenza 26 giugno 2008, n. 6215, relativa al procedimento I/657 Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico nel comune di Roma.

assurance) e i servizi di attivazione della linea (c.d. *delivery*). Dal punto di vista geografico il mercato è da ritenersi nazionale in quanto il parallelismo dei comportamenti rilevato riguarda servizi accessori da fornirsi sull'intera rete fissa nazionale.

26. Poiché il mercato è nascente, non si hanno stime precise sulla sua dimensione e sulla posizione di ciascuna impresa sul mercato nazionale dei servizi tecnici accessori .

27. Di seguito si fornisce una stima, indiretta delle quote di mercato, basata sui corrispettivi per i servizi di manutenzione correttiva su linee ULL e *shared access*, esternalizzati da Telecom Italia (Tab. 5).

Tab. 5 – Quote riguardanti i corrispettivi per il servizio di manutenzione correttiva svolto da terzi per conto di Telecom Italia¹²

Impresa	Quota
Alpitel S.p.A.	[1-5%]
Ceit Impianti S.r.l.	[10-15%]
Sielte S.p.A.	[30-35%]
Sirti S.p.A.	[30-35%]
Site S.p.A.	[15-20%]
Valtellina S.p.A.	[5-10%]
Totale denunciate	[95-100%]
Mazzoni Pietro S.p.A.	[Inferiore all'1%]
Totale fornitori	100,00%

28. Inoltre, sebbene il parallelismo di comportamento sia stato riscontrato, ad oggi, solo nei confronti di Wind non si esclude che nel presente procedimento la stessa condotta delle parti possa aver riguardato il complesso dei servizi tecnici accessori forniti alla generalità degli operatori telefonici.

B) Le condotte

29. Gli elementi portati in luce da Wind sembrano delineare un'intesa volta a stabilire congiuntamente i prezzi per i servizi di manutenzione. Le offerte delle imprese oggetto del provvedimento, infatti, risultano essere estremamente omogenee con uno scarto tra il valore massimo e minimo di 0,06€¹³ per linea per mese ed un coefficiente di variazione¹⁴ pari a 0,017.

¹² Cfr. doc. DC14, Lettera di Telecom Italia pervenuta in data 20 febbraio 2013.

¹³ Le offerte considerate sono quelle oggetto di revisione da parte delle imprese (Tab. 3)

¹⁴ Il coefficiente di variazione o deviazione standard relativa è un indice di dispersione che permette di confrontare misure di fenomeni riferite a unità di misura differenti.

30. Tale omogeneità non è stata riscontrata nelle offerte successive – sulla base delle stesse condizioni tecniche ed economiche – di Aurora Telecomunicazioni, Imet e ADS. Tali offerte, infatti, sono: *i)* sensibilmente inferiori a quelle delle imprese c.d. fornitori unici e, in particolare, in media vi è uno sconto pari al 53%, *ii)* hanno uno scarto tra valore minimo e massimo pari a 0,17€ e *iii)* hanno un coefficiente di variazione sensibilmente superiore e pari a 0,115.

31. Inoltre, le offerte formalizzate sono estremamente differenti dalle quotazioni preliminari presentate da Sielte, Sirti e Site, sebbene quest'ultime non siano basate su una richiesta di offerta sufficientemente dettagliata e quindi non pienamente idonee ad un raffronto.

32. Sembrerebbe, quindi, possibile effettuare una distinzione tra i soggetti già fornitori del servizio di manutenzione sulla rete Telecom Italia ed i nuovi entranti, vale a dire Aurora Telecomunicazioni, ADS e Imet. La presenza di un numero ridotto di imprese che attualmente offrono tali servizi a Telecom Italia, infatti, potrebbe aver favorito il raggiungimento e il mantenimento di una intesa, facilitando la comunicazione tra imprese, determinando il coordinamento dei prezzi e facilitando il monitoraggio dei comportamenti. Tale intesa potrebbe ritenersi stabile in quanto le imprese che attualmente prestano servizi tecnici accessori a Telecom Italia possono contare su una maggiore affidabilità legata all'esperienza sul campo. Sicché esse potrebbero godere, di fatto, di un vantaggio competitivo rispetto alle imprese nuove entranti, le quali non appaiono in grado di costituire una minaccia alla tenuta dell'intesa.

33. La singolare uniformità delle offerte economiche è difficilmente giustificabile considerando l'eterogeneità delle imprese, sia in relazione alla dimensione economica che all'ambito territoriale in cui esse operano¹⁵. Le differenti dimensioni, infatti, dovrebbero determinare una differente struttura dei costi e, di conseguenza, una maggiore variazione dei prezzi praticati.

34. Infine, si rileva che tali imprese non hanno fornito risposte convincenti alla richiesta di Wind di giustificare dettagliatamente e di scorporare i maggiori costi connessi alla seconda richiesta di offerta. Infatti, le giustificazioni addotte da Sirti, Site e Sielte sono molto simili tra loro, mentre si discostano da quelle fornite da Ceit Impianti. Quindi i maggiori costi sarebbero stati individuati in maniera eterogenea tra le imprese, ma ciò

¹⁵ Secondo una suddivisione del territorio nazionale in 38 aree operative, ad opera di Telecom Italia, le imprese operano rispettivamente in: Alpitel (4 aree), Ceit Impianti (10 aree), Sielte (30 aree), Sirti (37 aree), Site (20 aree) e Valtellina (8 aree).

nonostante avrebbero comportato un prezzo finale quasi uniforme. Tale circostanza appare difficilmente riconducibile a una motivazione oggettiva e appare non potersi spiegare che con l'esistenza di un coordinamento tra le imprese oggetto di segnalazione.

35. In conclusione, la fase preistruttoria ha portato alla luce diversi elementi, quali la sostanziale uniformità dell'offerta finale presentata dalle parti e la significativa differenza di questi con le offerte di ADS, Aurora Telecomunicazioni e Imet, che sembrano configurare la presenza di un coordinamento tra le imprese, volto a stabilire il prezzo per i servizi tecnici accessori per i quali la recente evoluzione normativa consentirà l'acquisto in maniera disaggregata da parte degli OLO.

36. L'insieme delle condotte illustrate non esclude, peraltro, che le parti del presente procedimento abbiano posto in essere un coordinamento anche più ampio con riferimento al complessivo mercato dei servizi tecnici accessori volti alla generalità degli operatori telefonici.

37. L'intesa ipotizzata, appare integrare il requisito della consistenza, posto che riguarderebbe la quasi totalità delle imprese che attualmente svolgono attività di manutenzione correttiva sulla rete Telecom Italia e che presumibilmente saranno i principali operatori nel nuovo mercato dei servizi tecnici accessori all'accesso alla rete fissa.

C) L'applicabilità del diritto comunitario

38. Secondo i principi comunitari, *“gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato”*¹⁶.

L'intesa in esame appare idonea a produrre i suoi effetti sull'intero territorio italiano, giacché interessa tutti gli operatori nazionali presenti nel mercato di riferimento. Pertanto, si deve ritenere che la medesima intesa sia idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, apparendo idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, dovrebbe essere valutata ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

¹⁶ Cfr. Punto 78 della Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 “Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato”. Vedi anche sentenza della Corte CE del 19 febbraio 2002, C-309/99 Wouters.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte, poste in essere da Alpitel S.p.A., Ceit Impianti S.r.l., Sielte S.p.A., Sirti S.p.A., Site S.p.A. e Valtellina S.p.A. sono suscettibili di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza nel nascente mercato dei servizi accessori all'accesso all'ingrosso alla rete fissa, in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Alpitel S.p.A., Ceit Impianti S.r.l., Sielte S.p.A., Sirti S.p.A., Site S.p.A. e Valtellina S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luisa Scorciarini;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 27 marzo 2014.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella